

La figura dell'educatore nella nuova legge istitutiva (L. 205/2017)

Prof. **Matteo Cornacchia**Dipartimento Studi Umanistici
Università degli Studi di Trieste



Il lungo percorso verso la L. 205

Anni '70: Si registrano varie esperienze di formazione per educatori a regia regionale e affidate per lo più a enti di formazione professionale.

1984: DM 10.02.84, c.d. "Decreto Degan". Compare per la prima volta un esplicito riferimento alla figura dell'educatore professionale indicato come colui che cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche

1989: Nell'adunata del 30 Ottobre, il CUN decreta la disattivazione del corso di laurea in Pedagogia e la sua sostituzione con il corso di laurea in Scienze dell'educazione.



Il lungo percorso verso la L. 205

1992: Il 30 dicembre viene emanato il DL n. 502, recante il *Riordino della disciplina in materia sanitaria.*

1998: Viene emanato il DM 520, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DL 502: Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale

1999: Viene emanato il DM 509 (MIUR), con cui si introduce nel sistema universitario italiano la c.d. riforma del "3+2". Il corso di laurea (triennale) in Scienze dell'educazione è inquadrato come classe L-18



Il lungo percorso verso la L. 205

2001:

Vengono firmati i decreti che istituiscono le classi di laurea di area sanitaria fra cui quella in Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione (SNT/02), ove è inclusa la figura dell'educatore professionale

2004:

Nuova riforma delle classi di laurea con il DM 270: la classe SNT/02 diviene L/SNT2, la classe L18 diviene L19



Il doppio canale



Educatore Professionale



Triennale L19

Formazione socio-pedagogica nei dipartimenti di Studi Umanistici o Scienze della Formazione Triennale L/SNT2

Formazione socio-sanitaria nei dipartimenti di Medicina, Chirurgia e della Salute

Titolo abilitante ai sensi del DM 520/1998



2014:

Nell'ambito della XVII Legislatura, inizia ufficialmente il suo iter parlamentare la cd. "Legge Iori", presentata alla Camera come ddl. 2656: Disciplina delle professioni di educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista

2015:

Il 13 luglio viene definitivamente approvata la *Riforma del sistema nazione di istruzione e formazione*, cd. della "buona scuola" (L. 107)

2016:

Il 21 giugno il ddl 2656 viene definitivamente approvato dalla Camera e trasmesso il giorno seguente al Senato dove riprende l'iter come ddl. 2443.



2017:

Il 13 aprile, su disposizione delle L. 107/15, viene emanato il DL. 65: *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*. Compare un "terzo" educatore: l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia



II DL 65/2017: art. 4, comma 1, punto e)

La qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del MIUR, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente



II DL 65/2017: art. 14, comma 3

A decorrere dall'A.S. 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.



Gli effetti del DL 65/2017

31.05.2017
Continuano a valere i titoli previsti dalle leggi regionali

A.S. 2019/2020
Ammesse solamente le lauree L19 a "indirizzo" specifico oppure la laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione di un anno



2017:

Il 27 dicembre viene emanata la L. 205, legge di bilancio 2018. I commi dal 594 al 601 "assorbono" parzialmente il ddl. 2443, che conclude il suo iter al Senato per la fine della Legislatura



La L. 205/2017, comma 594

L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale [...]

Operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socioassistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socioeducativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.



La L. 205/2017, comma 595

La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del DL 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. [...] La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente...



La L. 205/2017, comma 597

Il "Corso intensivo da 60 CFU":

- a) Inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni a seguito del superamento di un concorso pubblico relativo al profilo di educatore
- b) Lo svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o autodichiarazione
- c) Diploma rilasciato entro l'a.s. 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale



2018:

Il 9 maggio il MIUR pubblica il DM 378, con cui viene definitivamente inquadrata la figura dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia con specifica dei CFU necessari

L'8 agosto il MIUR diffonde una nota di chiarimento sull'art. 14 del DL. 65/17

Il 31 ottobre, alla Camera inizia formalmente l'iter della legge di bilancio 2019 (ddl. 1334); il comma 275 estende gli ambiti di inserimento professionale degli educatori socio-pedagogici; la legge viene trasmessa al Senato l'8 dicembre (ddl 981) dove si trova tuttora in attesa di approvazione



La situazione attuale

Educatore Professionale

Socio-pedagogico

Formazione socio-pedagogica nei dipartimenti di Studi Umanistici o Scienze della Formazione

Servizi infanzia

DL 65/2017

L. 205/2017

Socio-sanitario

Formazione socio-sanitaria nei dipartimenti di Medicina, Chirurgia e della Salute

Titolo abilitante ai sensi del DM 520/1998